



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

SERVIZIO 6 – MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE

L'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

e

l'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana

Emanano il seguente

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI SITI CULTURALI REGIONALI MEDIANTE
LA PRODUZIONE DI EVENTI ARTISTICI E MUSICALI
- ANFITEATRO SICILIA -**

Art. 1 - Principi generali.

Il presente avviso è adottato in attuazione dell'art. 111 e segg. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., e mira all'incremento dell'offerta culturale di qualità, nonché alla valorizzazione dei siti regionali di interesse culturale, in una ottica di diversificazione, attraverso la concessione d'uso temporanea, per finalità compatibili con la loro destinazione, per la realizzazione di eventi artistici e musicali proposti dai soggetti indicati nell'Accordo Interassessoriale - “Anfiteatro Sicilia” - di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016, nonché da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo.

L'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., è concesso dal Dirigente responsabile del sito culturale a chi ne faccia richiesta, nella sussistenza dei requisiti previsti, secondo le procedure di cui al presente Avviso, a condizione che non ne venga pregiudicata la conservazione e la fruizione pubblica, e che la destinazione d'uso sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene.

Per le finalità di cui al presente avviso, i soggetti interessati possono richiedere la concessione d'uso dei seguenti siti culturali, potendo programmare eventi fino al triennio successivo l'anno in cui è formulata la domanda di concessione:

- Teatro Antico di Taormina;
- Teatro Antico di Catania;
- Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;
- Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
- Museo di Lipari;
- Teatro di Segesta;
- Parco dello Jato;
- Aidone/Morgantina;
- Palazzolo Acreide (AKRAI);
- Teatro di Siracusa;
- Area archeologica di Marsala;
- Area archeologica di Gela;
- Teatro Antico di Tindari;
- Archeologica di Naxos.

La tipologia delle iniziative, la delimitazione delle aree, nonché il numero degli spettatori massimo consentito saranno determinati dalla Commissione di cui al punto 3 del presente Avviso, d'intesa con i responsabili dei siti e con gli istituti competenti in materia di tutela.

Le manifestazioni dovranno avvenire al di fuori dell'orario di apertura al pubblico; ove l'iniziativa dovesse aver luogo durante l'orario di apertura al pubblico, potrà svolgersi esclusivamente in ambienti solitamente non fruibili ai visitatori.

In nessun caso le operazioni relative ad allestimenti e disallestimenti potranno comportare limitazioni alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

L'esercizio di tali iniziative, eventi e spettacoli è subordinata al rilascio del nulla osta della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli, nonché alla verifica delle condizioni imposte dalle autorità competenti, fermo restando che tutti gli eventuali oneri amministrativo-finanziari saranno a carico del richiedente.

Resta salva la facoltà dei Parchi archeologici dotati, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di poter organizzare autonomamente, al di fuori delle disposizioni di cui al presente Avviso, le proprie iniziative di valorizzazione e promozione degli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione didattica ricreativa ed il godimento sociale.

L'Amministrazione si riserva anche sulle date oggetto del presente Avviso e prima di una eventuale assegnazione e stipula della relativa concessione da parte del Dirigente responsabile del sito culturale, l'uso per iniziative culturali istituzionali o ritenute di assoluta priorità e per quelle discendenti dall'Accordo interassessoriale "Anfiteatro Sicilia"

Art. 2 - Concessione d'uso. Modalità e criteri.

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso le istanze di concessione dei siti indicati all'art. 1 devono essere inoltrate all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 6 "Manifestazioni ed Iniziative" - Via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo.

Il richiedente dovrà presentare istanza esclusivamente attraverso l'inoltro a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "*Avviso di manifestazione di interesse per la valorizzazione turistica dei siti culturali regionali mediante la produzione di eventi artistici e musicali da effettuarsi dall'1 giugno al 30 settembre – anno _____*".

Nella domanda dovrà essere descritto il programma della manifestazione, con la contestuale indicazione del periodo di realizzazione e/o di utilizzo del sito culturale, del numero presunto degli spettatori che, in considerazione delle esigenze di conservazione del monumento, non potrà comunque eccedere il limite indicato determinato dalla Commissione.

In particolare l'istanza dovrà indicare e/o contenere:

1. il tipo di manifestazione (descrizione evento, programma dettagliato, artista/i impiegati, orchestra utilizzata, caratteristiche tecniche dell'impianto di amplificazione con indicazione delle emissioni sonore previste, eventuali riprese televisive); nel caso di richieste per date multiple, come ad esempio per festival o similari, dovrà essere specificato, in dettaglio, ogni singolo evento;
2. il possesso della disponibilità/esclusività dell'artista, attraverso apposita dichiarazione o documentazione equipollente di disponibilità/esclusività dell'artista per la data richiesta (ove detta dichiarazione fosse mancante all'atto di presentazione della domanda, la stessa potrà essere provvisoriamente sostituita da apposita dichiarazione del richiedente con obbligo di trasmettere la dichiarazione di disponibilità/esclusività dell'artista, entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione della data e del sito, pena decadenza);
3. la data e l'orario (inizio e fine) di svolgimento dell'evento;
4. la tipologia degli allestimenti previsti (pedane, sedie, impianti amplificazione, schermi, etc.), con l'osservanza che la scenografia non dovrà, in nessun caso, occludere la visione degli elementi caratteristici e distintivi del sito culturale e l'installazione e disinstallazione non dovrà procurare

- alcun documento al monumento;
5. il cronoprogramma con l'indicazione dei tempi necessari per la preparazione e il montaggio di eventuale allestimento e successivo disallestimento e ripristino ambienti (tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella domanda);
 6. la previsione del numero massimo degli spettatori;
 7. la condizione di accesso all'evento (aperto; su invito; a pagamento);
 8. qualsiasi eventuale ulteriore dettaglio utile alla valutazione dell'evento proposto, ivi compreso eventuali esclusive per riprese cinematografiche o televisive dell'evento;
 9. l'eventuale necessità di accesso di mezzi e/o autovetture per carico e scarico, con l'indicazione degli orari e dei percorsi richiesti;
 10. l'elencazione degli eventi organizzati dal richiedente negli ultimi tre anni in siti culturali con capacità utenza non inferiore a quella per la quale viene effettuata la richiesta;
 11. apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dovrà essere riportato che:
 - ◆ ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - ◆ ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 133740 del 24 ottobre 2014), ovvero con i componenti della Commissione di Valutazione cui al successivo articolo 3;
 - ◆ l'impegno al rispetto della normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali, nonché l'osservanza delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
 - ◆ il possesso della capacità di contrarre, ossia non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stati oggetto di provvedimenti di sospensione o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo triennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - ◆ di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - ◆ di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, con riferimento al legale rappresentante e, in particolare, per le seguenti cause:
 - partecipazione ad un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
 - corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 e dall'art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
 - riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE, del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
 12. apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il soggetto che presenta l'istanza, *“accetta incondizionatamente le condizioni e gli articoli del presente bando ed in particolare l'articolo 6 del presente avviso”*.

Non saranno accettate richieste generiche, mancanti di uno dei precedenti elementi e/o senza un programma specifico.

L'esame delle proposte avverrà in base all'esito di ammissibilità da parte del Servizio 6 -

“Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che procederà al controllo di ammissibilità con particolare riferimento ai termini di presentazione ed alla documentazione a corredo. La mancata presentazione della documentazione nei modi e nei termini previsti dal presente avviso comporterà l'inammissibilità dell'istanza.

La presentazione dell'istanza, anche in presenza di giudizio positivo di ammissibilità, non costituisce acquisizione di diritto all'assegnazione dell'uso del sito, che resta, comunque, subordinata all'esito della valutazione complessiva dell'evento.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio 6 - “Manifestazioni ed Iniziative”, Dr.ssa Angela Scaduto. Indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo

Art. 3 - Criteri di selezione.

La programmazione, coerente e funzionale, sarà articolata nei seguenti grandi raggruppamenti che saranno pubblicati in un unico cartellone degli eventi/spettacoli:

1. musica lirica;
2. spettacoli prosa;
3. musica classica;
4. cinema - rassegne e/o premi di comprovato valore storico – culturale;
5. eventi direttamente promossi dalla Regione Siciliana;
6. musica leggera, popolare, contemporanea, ecc..

La scelta degli eventi con conseguenziale successiva assegnazione della data d'uso dei siti richiesti sarà effettuata a maggioranza, previa valutazione da parte di una **“Commissione di Valutazione”** appositamente costituita in numero di 5 elementi, di cui:

- ◆ n. 2 componenti interni, designati dall'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
- ◆ n. 2 componenti interni, designati dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- ◆ n. 1 componente esterno di comprovata esperienza nel settore dello spettacolo e delle manifestazioni culturali, designato, congiuntamente, dagli Assessori regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

Il Presidente della Commissione è designato dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Partecipa ai lavori della Commissione – con diritto di voto – il Sindaco del comune dove ricade il sito culturale sede dalla manifestazioni, nonché il Dirigente responsabile del sito culturale medesimo con voto consultivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione sarà nominata con Decreto Interassessoriale dell'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, e si esprimerà, ogni qualvolta necessario, sulle richieste regolarmente pervenute ed istruite dal competente Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ne cura la segreteria.

La decisione della Commissione è insindacabile nel merito delle valutazioni turistico-culturali ed artistiche.

Per la valutazione delle istanze di concessione in uso e per la selezione del soggetto concessionario in coincidenza di data richiesta, la Commissione procederà sulla base dei seguenti criteri:

- ◆ compatibilità con le esigenze di conservazione e fruizione del monumento secondo quanto specificato nella Carta di Siracusa del 2004 e secondo l'art.1;
- ◆ rilevanza nazionale e/o internazionale dell'evento sempre compatibilmente al punto precedente;
- ◆ caratteristiche dell'evento in funzione della valorizzazione turistico-culturale del sito anche in relazione alla tipologia di pubblico interessato;
- ◆ alternanza tra le tipologie artistiche degli eventi;
- ◆ affidabilità e serietà delle ditte istanti anche in considerazioni degli eventi organizzati nel triennio precedente, eventuali inadempienze e morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione o di

terzi, nonché per mancata presentazione dei modelli C1 e 2DA dei modelli C1 e 2DA e/o eventuali contenziosi con la Regione Siciliana.

I Dirigenti responsabili dei siti culturali dovranno comunicare al Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo le eventuali date da riservare per gli eventi direttamente promossi dall'Amministrazione regionale, ovvero dai Parchi archeologici dotati di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, già programmati e/o da programmare, afferenti il settore del turismo e/o dello spettacolo, che saranno oggetto, comunque, di presa d'atto da parte della Commissione.

Nell'ambito del cartellone annuale della fondazione “Taormina Arte – Sicilia” sarà riservato un numero di giorni non superiore a 30 per la realizzazione dei “Grandi Eventi” da svolgere all'interno Teatro Antico di Taormina, nonché presso gli altri siti di cui al presente Avviso, ivi compresi i giorni necessari per il montaggio e smontaggio delle attrezzature sceniche; a tal fine, ai sensi delle disposizioni contenute nell'Accordo Interassessoriale “Anfiteatro Sicilia” di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016 non sarà applicato alcun canone concessorio. Le date da riservare per i suddetti eventi dovranno essere comunicate alla Commissione per la relativa presa d'atto.

Al di fuori delle date afferenti le manifestazioni relative ai “Grandi Eventi” calendarizzate annualmente presso i siti di interesse culturale (Festival Dionisiache, Orestidi di Gibellina, Cicli di rappresentazioni classiche, ecc.), l'autorizzazione alla realizzazione di eventi artistici e musicali è regolata ai sensi delle disposizioni di cui al presente avviso.

L'esito della valutazione sarà comunicata ai Dirigenti responsabili dei siti culturali da parte dell'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che provvederanno ad attivare le procedure amministrative per il rilascio della concessione d'uso. Tali esiti verranno pubblicati su un'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Non potranno essere cambiata, in alcun modo, la tipologia dell'evento, il cast degli artisti indicati in sede di presentazione dell'istanza, senza la preventiva autorizzazione della Commissione di Valutazione, ovvero non potrà essere cambiata o differita la data concessa, pena la perdita dell'assegnazione concessa e delle somme relative al 50% del canone concessorio, versate a titolo di anticipazione mediante bonifico bancario, il cui pagamento sarà richiesto entro 15 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione da parte del Dirigente responsabile del sito culturale.

Ove, il canone concessorio non sarà versato dal soggetto richiedente entro 15 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione, la data tornerà nella disponibilità della Regione Siciliana che potrà decidere, eventualmente, di riammetterla a valutazione o di assegnarla ad altro richiedente.

E' fatto divieto di subconcedere.

In ogni caso saranno evitati, per la sostenibilità dei siti culturali interessati, gli eventi ravvicinati di forte attrattività che comportano un'affluenza eccessiva di pubblico.

Per ragioni di sicurezza, e di rispetto delle esigenze della città di Taormina, la Commissione avrà cura, nella valutazione e programmazione degli spettacoli, di inserire nel mese di agosto, con priorità, gli eventi turistico-culturale di chiara attrazione internazionale o le manifestazioni culturali che siano di intrattenimento per il pubblico presente a Taormina e, in ogni caso, con una frequenza media non superiore a n. 3 spettacoli per settimana.

Art. 4 - Canone e deposito cauzionale.

Il canone da corrispondere per la concessione in uso temporaneo è quello riportato nella Direttiva prot. n. 49341/Dip./BB.CC. del 15 maggio 2008 e successivi aggiornamenti, ovvero quello riportato nei regolamenti emanati dagli organismi gestori dei siti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Dopo l'assegnazione della data, comunicata all'interessato con Pec, il concessionario ha 15 giorni di tempo per inoltrare la documentazione specificata al successivo articolo 7.

Il Dirigente responsabile del sito culturale interessato, nei successivi 10 giorni, completata l'istruttoria, comunicherà la regolarità documentale; entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione di regolarità, il concessionario/organizzatore dovrà corrispondere, mediante bonifico bancario, il saldo dell'intero canone di concessione, unitamente alle spese ed alla cauzione forfettaria; trascorso infruttuosamente tale periodo, l'assegnazione decade automaticamente e la data ritorna disponibile per altri eventi.

L'assegnatario dovrà corrispondere, mediante bonifico bancario, un ulteriore importo pari ad euro 1.000,00 (mille) quale contributo\costo forfettario per le spese di pulizia, consumo elettrico e disponibilità del gruppo elettrogeno e relativa assistenza amministrativa, nonché euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per i siti autorizzati fino a mille posti, ed euro 4.000,00 (quattromila) per tutti gli altri siti, a titolo di cauzione forfettaria per far fronte ad urgenti inadempienze amministrative o logistiche.

Tale cauzione forfettaria, ove non utilizzata, sarà restituita al concessionario entro dieci giorni dalla data di conclusione dell'evento.

Oltre alla corresponsione del canone e dell'importo delle spese e della cauzione forfettaria, il concessionario, a conclusione della manifestazione, dovrà versare la percentuale proventi calcolata dietro presentazione dei modelli C1 e 2DA regolarmente timbrati e vidimati dalla SIAE competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione della manifestazione; l'eventuale ritardo comporterà l'applicazione di una penale pari a euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalla suddetta cauzione forfettaria. L'importo della percentuale dei proventi non potrà essere, in ogni caso, inferiore all'importo della suddetta cauzione forfettaria che, ove di maggiore importo, sarà computata nel calcolo delle somme a conguaglio.

La polizza fideiussoria assicurativa o bancaria dell'importo fissato in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) sarà richiesta prima della firma dell'atto di concessione, ed è da intendersi quale cauzione per eventuali maggiori danni arrecati al monumento e per l'eventuale mancato versamento della percentuale dei proventi. Tale polizza è svincolata a seguito di accertamento dell'assenza di danni, solvenza della percentuale dei proventi ed assenza di eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per la riparazione dei danni subiti. Deve inoltre essere prodotta, unitamente a tale polizza, una ulteriore ed apposita e specifica copertura assicurativa su eventuali danni a terzi durante lo svolgimento dell'evento.

Nei giorni in cui il sito culturale sarà richiesto in concessione per prove o allestimento/disallestimento, l'eventuale canone aggiuntivo dovuto sarà pari al 25% del canone giornaliero.

Qualora venga richiesta la predisposizione della chiusura del sito culturale, in anticipo rispetto all'orario ordinario di visita, il Concessionario dovrà corrispondere, a titolo di mancato introito sullo sbigliettamento, un canone aggiuntivo pari al 15% del canone giornaliero per ogni ora di chiusura al pubblico.

Sono fatte salve, in materia di canoni concessori, le disposizioni contenute nell'Accordo Interassessoriale "Anfiteatro Sicilia" di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016, in favore dei soggetti ivi indicati.

Art. 5 - Obblighi e responsabilità del concessionario.

Gli spazi concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione, con esclusione di qualunque altra attività economica anche se accessoria. L'orario per l'ingresso del concessionario al sito culturale è fissato alle ore 20:00 (venti), mentre quello massimo per l'uscita è fissato alle ore 04:00 (quattro).

È fatto divieto al concessionario di realizzare e/o posizionare sull'area in concessione qualunque opera anche di tipo precario, se non espressamente autorizzata dall'Organo che esercita la vigilanza e tutela del sito.

Sono a carico del concessionario tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'evento; tra le autorizzazioni necessarie e poste a carico del concessionario sono ricomprese quelle relative ad i profili ambientali, storici e paesaggisti connesse ad eventuali installazioni previste per l'evento.

Il concessionario è personalmente responsabile dell'osservanza della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti eventualmente dovuti alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di legge, delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l'incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D. Lgs. n. 81/2008) e di tutto il pubblico presente.

Tutti gli ulteriori servizi non previsti nel presente bando (quali ad esempio palcoscenico, camerini, tribunette, parterre, etc.) saranno espletati, dagli organismi gestori dei siti dotati di autonomia

organizzativa, amministrativa e finanziaria, ove riferiti ai siti dagli stessi direttamente gestiti, o da tali organismi di concerto con la Fondazione Taormina Arte-Sicilia, soggetto attuatore dell'APQ "Sensi contemporanei – II e III atto integrativo", ovvero, per tutti gli altri siti, dalla medesima Fondazione Taormina Arte-Sicilia cui il concessionario potrà rivolgersi, preventivamente, per la previsione dell'eventuale fattibilità, nonché per la fornitura e concordamento sulle modalità di espletamento, ivi compreso l'eventuale pagamento accessorio.

Art. 6 - Revoca e recesso.

Non possono essere cambiati artista e/o data concessa, pena la perdita della data assegnata; in tal caso la data si renderà disponibile per una nuova assegnazione previa procedura di cui all'art. 3 del presente avviso.

L'eventuale successiva disdetta da parte del concessionario, anche nel caso in cui il canone concessorio sia stato versato, non comporterà il rimborso della somma che costituirà ristoro del danno subito e/o subendo per il mancato svolgimento dell'evento.

L'accertamento amministrativo in ordine alla mancanza dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di presentazione dell'istanza comporta l'automatica decadenza dalla eventuale data assegnata e non comporterà il rimborso di alcuna somma già incassata dall'Amministrazione.

Per ragioni connesse all'interesse pubblico, il Dirigente responsabile del sito culturale può richiedere la revoca dell'assegnazione della data, senza assunzione di alcun obbligo.

Art. 7 - Documenti richiesti.

Elenco dei documenti richiesti:

- ◆ Carta d'Identità - Codice Fiscale del Legale rappresentante in corso di validità;
- ◆ Certificato camerale/Statuto/Atto costitutivo;
- ◆ DURC regolare della società in corso di validità; per i soggetti non tenuti al DURC dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di non rientrare tra tali i soggetti e di avere una posizione fiscale regolare;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
- ◆ Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti; Dichiarazione sostitutiva della certificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (art.46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- ◆ Polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria; Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi; Documento indicante i Sistemi di emissione di preventidita;
- ◆ Documento o autocertificazione di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008.

La mancanza di uno o più documenti costituisce decadenza automatica della assegnazione di concessione.

Art. 8 - Cause di forza maggiore.

La Regione Siciliana ed il Dirigente responsabile del sito culturale, non assume alcuna responsabilità nell'eventualità che l'evento non possa svolgersi a causa dell'impossibilità di utilizzo dei siti culturali per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà propria, quali fenomeni atmosferici, emergenze di protezione civile, problemi per l'allestimento delle strutture temporanee di competenza di altro soggetto.

Art. 9 - Tutela della privacy.

I dati, gli elementi forniti ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione della richiesta di concessione d'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale saranno utilizzati dall'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo esclusivamente ai fini del presente Avviso e della relativa procedura di valutazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l'invio delle richieste di cui al presente avviso i proponenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento che,

per quanto riguarda il relativo procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 10 - Disposizioni finali.

Il legale rappresentante del soggetto richiedente deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, la documentazione richiesta dal presente avviso. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta si applica la vigente normativa in materia di documentazione amministrativa.

Il presente avviso costituisce attuazione delle linee strategiche regionali in materia di attività turistico-culturali, e sostituisce ogni altro avviso, bando, circolare o regolamento emesso per l'assegnazione della concessione d'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale.

L'Assessore regionale per i
Beni Culturali e l'Identità Siciliana
firmato TUSA

L'Assessore regionale per
il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo
firmato PAPPALARDO